



*Copia informatica ad uso amministrativo*

**ORDINANZA DEL SINDACO**  
**Registro Generale n. 28 del 24-03-2023**

**OGGETTO: Revoca parziale ordinanza R.G. n. 19 del 28.02.2023 ad oggetto: "Ordinanza contingibile ed urgente di interdizione all'uso e all'accesso degli stabili ubicati all'interno del centro sportivo di via Stadio a Lugagnano".**

**IL SINDACO**

RICHIAMATA la propria ordinanza R.G. n. 19 in data 28.02.2023, con la quale veniva interdetto, con effetto immediato, l'uso e all'accesso agli stabili ubicati all'interno del centro sportivo di via Stadio a Lugagnano, a seguito del distacco di alcuni elementi di intonaco e laterizio dall'intradosso di un solaio di copertura;

CONSIDERATO che, nel frattempo sono stati approntati i lavori di ripristino dell'intonaco e delle malte inerenti il fabbricato che ospita gli spogliatoi e che pertanto si sono ripristinate le condizioni per consentire l'uso e l'accesso dello stesso, per le normali attività;

CONSIDERATO che, nell'altro edificio (tribune) che ospita un locale adibito a ristoro, permangono ancora le condizioni precarie del solaio e che pertanto, si rende necessario mantenere l'interdizione ed il divieto all'accesso ed all'uso di detto stabile all'interno degli impianti sportivi di via Stadio a Lugagnano per motivi di sicurezza e per salvaguardare la pubblica incolumità;

VISTO l'art. 54 del D.Lgs 267 del 18.08.2000, come sostituito dall'art. 6 della L. 125 del 24.07.2008;

**ORDINA**

Per i motivi descritti in narrativa:

- la revoca parziale dell'ordinanza R.G. n. 19 del 28.02.2023 laddove prevedeva l'interdizione all'accesso e all'uso del fabbricato che ospita gli spogliatoi;
- il mantenimento dell'interdizione e del divieto, fino a nuova disposizione, all'accesso ed all'uso del locale adibito a ristoro, posto sotto le tribune, in quanto permangono le condizioni precarie del locale medesimo tali da non garantire il suo utilizzo in sicurezza e per la pubblica incolumità, fatta eccezione per il personale tecnico comunale, il personale preposto a compiere le verifiche e le indagini diagnostiche accurate ed approfondite nonché il personale espressamente autorizzato dall'Ente.

**DISPONE**

La pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio per 15 (quindici) giorni consecutivi, nonché la trasmissione del presente provvedimento a:

- Associazione Sportiva Dilettantistica VIVOSPORT LUGAGNANO;

- Comando della Polizia Locale - Sede;
- Ufficio Tecnico LL.PP. - Sede.

Ai sensi dell'art. 3, quarto comma, della L. 241/1990, contro la presente Ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla pubblicazione (D.P.R. 24 Novembre 1971 n. 1199).

Dalla Residenza Municipale, 24.03.2023

**IL SINDACO**

**F.to MAZZI GIANLUIGI**

(firma apposta digitalmente sull'originale documento  
ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)